



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 18.02.2021 celebrata secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, così come modificato dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. con modifiche in l. n. 77/2020 (*Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale*) e succ. modifiche, ha pronunciato, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10046/2016

TRA

FATE E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Mauro Ricciardi, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Ernesto Rossi n. 18

OPPONENTE

E

I.N.P.S., anche nella qualità di procuratore speciale di S.C.C.I., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti I. Verrengia, L. Cuzzupoli, I. De Benedictis, con cui elett. dom. in Caserta, alla Via Arena Loc. San Benedetto

OPPOSTI

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (nella qualità di successore a titolo universale di EQUITALIA SUD SPA), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Alfredo Bobbio, presso il cui studio elett. dom. in S. Maria C.V. alla Via A. De Gasperi n. 8

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.11.2016, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n. 32820160003716823000, notificato in data 21.10.2016, con cui era stato intimato il pagamento della somma di euro 19.195,08,51 a titolo di omissione contributiva (note di rettifica) per il periodo ottobre 2012 – settembre 2015.

L'opponente lamentava la illegittimità dell'avviso di addebito perché privo di motivazione, nel merito deduceva la insussistenza della omissione contributiva contestata dall'ente previdenziale. In particolare, evidenziava di aver beneficiato delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 407/1990 in relazione alla assunzione delle lavoratrici Casella Maria Rosaria e Gaeta Imma, in presenza di tutti i presupposti previsti dalla richiamata normativa. Chiedeva, quindi, all'adito giudice l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto. Vinte le spese, con attribuzione.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto.

Si costituiva, altresì, l'Agenzia della Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.

Acquisita la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione, e, poi, rinviata più volte d'ufficio durante l'assenza dal servizio di questo giudicante per congedo di maternità.

Alla odierna udienza, che si svolgeva secondo le modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. h) d. l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, succ. mod., previa lettura delle "note di trattazione scritta" tempestivamente depositate, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.

Va, in via preliminare, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Agenzia della Riscossione. Difatti, nel giudizio *de quo* legittimi contraddittori sono soltanto l'opponente e l'ente impositore, giacché solo quest'ultimo è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non anche il concessionario, il quale, in quanto soggetto destinatario solo del pagamento, non è contitolare del diritto di credito. Pertanto, l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999, assolve alla funzione di una mera "*denuntiatio litis*", per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una "*vocatio in ius*" (cfr. Cass. n. 9113/2007).

L'opposizione va ritenuta inammissibile per la parte relativa alla deduzione di meri vizi formali, nell'ambito dei quali va annoverato il vizio di motivazione lamentato dalla parte opponente, in quanto non risulta proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

L'opposizione è invece sicuramente ammissibile per la parte relativa alle contestazioni del merito della pretesa contributiva in quanto risulta depositata nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito in ossequio alla previsione di cui all'art. 24, comma V, della L. 46/99.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

La pretesa contributiva oggetto dell'impugnato avviso di addebito, indicata in note di rettifica da DM10 per il periodo da ottobre 2012 a settembre 2015, consegue alla applicazione - ritenuta illegittima dall'Inps -, da parte della società opponente, delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990.

Ebbene, l'opponente sostiene di aver diritto a godere dei benefici contributivi previsti e che erroneamente l'Istituto non avrebbe riconosciuto la ricorrenza in capo all'azienda dei presupposti per accedervi.

Ciò premesso, la normativa di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, nel testo *ratione temporis* vigente, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

Ora, come è noto, grava sull'azienda l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per potersi avvalere delle agevolazioni contributive (cfr., tra le altre, Cass. n. 1157/2018; Cass. n. 6671/2012; Cass. n. 21898/2010) e, quindi, grava sulla società opponente l'onere di fornire la prova della sussistenza dei presupposti di legge per fruire degli sgravi invocati.

La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato e non disatteso da questo giudice, ha più volte ribadito, al riguardo, che l'onere di provare l'esistenza del diritto allo sgravio incombe sul datore di lavoro che lo richieda. Il diritto allo sgravio contributivo si configura, infatti, come deroga al principio generale dell'obbligo contributivo legata a determinati presupposti di fatto. L'Inps, quale creditore dell'obbligo contributivo ordinario, può limitarsi a dedurre l'inadempimento, mentre incombe sul debitore dimostrare di non essere inadempiente avendo diritto a taluni sgravi. Tale posizione dell'istituto, di natura sostanziale non viene modificata dalla sua posizione processuale di creditore opposto nel giudizio di opposizione, atteso che in tale giudizio è il debitore che, opponendo in compensazione il suo preteso diritto a taluni sgravi, deve dimostrare i fatti costitutivi dell'eccezione.

Applicando tali principi alla controversia in esame, rileva il giudicante come era onere della società opponente, datrice di lavoro, che ha contestato la pretesa dell'INPS, deducendo di aver diritto alle agevolazioni contributive per sgravi, dimostrare che ricorrevano le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa invocata.

Nel caso di specie, la società, operante nel territorio del Mezzogiorno, ha dedotto e comprovato di aver proceduto alla assunzione, in data 29.09.2012, delle lavoratrici Casella Maria Rosaria e Gaeta

Emma, evidenziando che entrambe le dipendenti, all'atto della assunzione, risultavano disoccupate da almeno 24 mesi. A prova di tale ultimo assunto, la ricorrente versava in atti le comunicazioni Unilav e le schede del Centro per l'impiego.

L'Inps, non contestando tale evenienza, ha, tuttavia, dedotto, che la società si era conguagliata le agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9 cit., nonostante avesse proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, ovvero in data 30.06.2012, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo delle lavoratrici Correria Maria Rosaria e Puca Pasqualina, anch'esse assunte quali maestre di asilo.

Non vi è dubbio che tra i requisiti previsti dall'art. 8, comma 9 della legge 407/1990, ai fini della sussistenza del diritto alle agevolazioni contributive ivi contemplate, vi sia, oltre al requisito del periodo di disoccupazione o sospensione del lavoratore, anche l'ulteriore presupposto per cui occorre che le assunzioni non siano eseguite per sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, essendo previsto, nei confronti di tali lavoratori, il diritto di precedenza.

Orbene, reputa il giudicante che nessuno dei rilievi effettuati dalla difesa attorea nelle note conclusionali, meriti accoglimento, poiché, contrariamente a quanto assume l'opponente, vertendosi in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza di tutti i necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa invocata, e non già all'Inps di dimostrare l'insussistenza degli stessi.

La società opponente avrebbe, dunque, dovuto dimostrare la sussistenza anche dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 8, comma 9 della legge n. 407/1990, ovvero di non aver proceduto alla assunzione delle due lavoratrici in sostituzione di altri dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo.

In presenza di specifica contestazione sul punto sollevata dall'Istituto convenuto, che, costituendosi in giudizio, ha indicato nella memoria i nominativi di due lavoratrici licenziate dall'azienda per giustificato motivo oggettivo in data 30.06.2012, la società opponente, in omaggio ai principi sopra enunciati in tema di riparto degli oneri probatori in materia *de qua*, avrebbe dovuto dimostrare di non aver proceduto ai suddetti licenziamenti versando in atti il Libro Unico del Lavoro o altra documentazione idonea a confutare l'asserto di controparte.

Parte attrice, invece, si è limitata a negare in modo apodittico la circostanza dedotta dall'ente convenuto sull'erroneo presupposto che spettasse all'Inps la prova della sussistenza dei licenziamenti dedotti.

Gravava invece sulla società la dimostrazione della sussistenza di tutti i presupposti necessari e costitutivi del diritto invocato, applicandosi, in difetto di tale prova, la sanzione della perdita del beneficio, ai sensi delle disposizioni di legge citate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo stata fornita la prova del diritto allo sgravio, l'opposizione va rigettata, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione dei ruoli.

La peculiarità delle questioni giuridiche affrontate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'opponente e l'Inps.

Si compensano le spese tra la società istante e l'Agenzia della Riscossione in considerazione delle ragioni della decisione concernente il merito della pretesa, non avendo, peraltro, parte attrice evocato in giudizio l'agente della riscossione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 18 febbraio 2021

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni